

AUTOMOBILE CLUB VENEZIA

REGOLAMENTO

**RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA,
LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE
DELLE LISTE ELETTORALI E
LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

**REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
30 APRILE 2018**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA**

**ART. 1
(Convocazione)**

1. L'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club è costituita da tutti i Soci, maggiorenni, secondo quanto stabilito al successivo art. 4, ed è convocata dal Presidente con le modalità indicate ai sensi dello Statuto. Ad integrazione di dette modalità, può essere disposto l'invio al domicilio dei Soci dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nelle ipotesi previste dallo Statuto. Nei casi in cui la sessione straordinaria sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal quinto dei componenti dell'Assemblea, il Presidente convoca l'Assemblea entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta deve altresì indicare gli argomenti specifici da iscrivere all'ordine del giorno.

**ART. 2
(Ordine del giorno)**

1. Nessun argomento può essere trattato se non sia iscritto all'ordine del giorno su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
2. L'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti deve essere espressamente iscritta all'ordine del giorno della relativa Assemblea, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.
3. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima Assemblea successiva gli argomenti a lui pervenuti dal Consiglio Direttivo e dai Soci, nel numero previsto, durante l'anno.
4. Il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno solo argomenti che, anche se richiesti dal Consiglio Direttivo e dai Soci secondo le modalità indicate, siano previsti espressamente dallo Statuto per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente o comunque siano attinenti a materie che interessano direttamente i fini istituzionali dell'Ente.

**ART.3
(Disciplina delle Assemblee)**

1. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere invertita a giudizio del Presidente dell'Assemblea o su richiesta della maggioranza dell'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea è investito di potere discrezionale per assicurare l'ordine, l'osservanza delle leggi e delle regolamentazioni relative all'Ente e la regolarità delle discussioni

e delle deliberazioni. Egli può ordinare l'espulsione di chiunque causi disordine; può sospendere e sciogliere l'adunanza ove ricorrano gravi e giustificati motivi.

3. In caso di scioglimento dell'Assemblea il Presidente, con le modalità indicate al precedente art.1, comma 1, provvedere a riconvocarla, entro 30 giorni, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non definiti.
4. Il Presidente dell'Automobile Club d'Italia può designare uno o più delegati per assistere all'Assemblea dell'AC.

ART.4 **(Ammissione dei Soci all'Assemblea)**

1. Possono partecipare all'Assemblea i Soci maggiorenni dell'AC, che risultino tali alla data di convocazione e che mantengano la qualità di socio alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
I soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa in corso di validità, del documento legale atto al riconoscimento personale o altro documento equipollente e previa apposizione della propria firma in un apposito elenco. Qualora l'assemblea sia convocata per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e/o dei Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti i Soci maggiorenni con diritto di voto alla data della delibera di indizione delle elezioni e con tessera associativa in corso di validità alla data di svolgimento dell'Assemblea.
2. Non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui allo Statuto dell'ACI.
3. Qualora si tratti di Soci - Enti pubblici e privati, previsti dallo Statuto, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.
4. Possono partecipare all'Assemblea anche i soci appartenenti alle tipologie speciali. Per l'ammissione all'assemblea dei Soci appartenenti alle tipologie speciali si applicano le stesse modalità previste per i Soci ordinari.

ART.5 **(Modalità di svolgimento della riunione - Verbale)**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'A.C. o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente.
2. Il Segretario dell'Assemblea, designato ai sensi dello Statuto, redige, sotto la Direzione del Presidente, il verbale della riunione, menzionando il numero dei Soci intervenuti, gli argomenti all'ordine del giorno, la trattazione dei medesimi secondo l'ordine di discussione e di votazione e riferisce succintamente sugli interventi, sulle proposte e sulle decisioni adottate e su quant'altro sia ritenuto necessario a documentare atti o fatti verificatisi nel corso della riunione.
3. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, il verbale di scrutinio deve contenere la proclamazione degli eletti.

4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; una copia del verbale deve essere trasmessa entro otto giorni al Presidente dell'Automobile Club d'Italia. Al verbale delle riunioni dell'Assemblea viene data pubblicità mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale dell'A.C.
5. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, l'Assemblea non possa deliberare in prima convocazione, deve essere redatto apposito verbale di constatazione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Qualora ne ravvisi l'opportunità, a causa dell'ora tarda, il Collegio degli Scrutatori può deliberare di iniziare o proseguire lo spoglio anche in un giorno successivo, purché le operazioni si concludano entro tre giorni dalla votazione.
7. Nel caso di cui al comma precedente, il Collegio degli Scrutatori assume le necessarie cautele per la custodia delle schede già spogliate e di quelle da spogliare, garantendone la conservazione.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VOTAZIONE

ART.6 **(Forme di votazione)**

1. L'Assemblea, con il rispetto delle modalità previste dallo Statuto, delibera per acclamazione, per alzata di mano, per divisione, per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. Delibera per appello nominale allorché sia deciso dal Presidente dell'Assemblea ovvero sia richiesto dal 10% dei Soci presenti. Delibera per scrutinio segreto, su richiesta di un quinto dei Soci presenti ovvero se vi sia stata determinazione in tal senso del Consiglio Direttivo. In tale ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo decide della votazione a scrutinio segreto in una adunanza che può essere tenuta fino al giorno avanti a quello dell'Assemblea.
3. In ogni caso la votazione riguardante le persone dei Soci, l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti deve essere fatta per scrutinio segreto.
4. L'accertamento del numero qualificato dei Soci che chiedono la votazione per appello nominale o per scrutinio segreto è effettuata nelle forme più spedite come per alzata di mano o divisione.
5. In caso di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più Collegi di Scrutatori composti da un Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di Segretario.
6. La funzione di componente del Collegio degli scrutatori, in caso di elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con il ruolo di candidato.

ART.7 **(Elettorato attivo)**

1. Ciascun Socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto. Sono ammessi a votare tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data di convocazione e che siano in possesso della tessera associativa in corso di validità alla data di svolgimento dell'Assemblea, indipendentemente dalla categoria di classificazione come Socio.
2. Non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui allo statuto ACI.

3. Qualora tra la data di indizione delle elezioni e la data di svolgimento dell'Assemblea, il Socio rinnovi la tessera con una categoria diversa rispetto a quella di cui era titolare alla data di indizione delle elezioni, il Socio stesso vota nell'Assemblea alla stregua della categoria di appartenenza alla data di indizione delle elezioni.

ART.8
**(Eleggibilità alla carica di componente il Consiglio Direttivo
ed il Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Fermo restando le norme di legge in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni, sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto, i Soci dello stesso AC, persone fisiche che siano tali alla data prevista dall'art.4 comma 1, che abbiano raggiunto la maggior età e che abbiano un'anzianità di associazione ininterrotta all'AC VENEZIA di almeno un anno alla data della delibera di indizione delle votazioni.
2. Valgono le condizioni di ineleggibilità previste dallo Statuto dell'ACI.
3. Sono eleggibili alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, anche non Soci dell'AC.
4. E' incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti il mantenimento o l'assunzione di un rapporto di convenzionamento, di delegazione, di agenzia o sub-agenzia con l' A.C., l'ACI e le rispettive società controllate o collegate, nonché l'assunzione di rapporti economici o commerciali con il medesimo Automobile Club. Fanno eccezione, per i componenti del Consiglio Direttivo, le cariche di Amministratore di società controllate da ACI o AC.
5. E' altresì incompatibile con la suddetta carica il mantenimento o l'assunzione di quote di partecipazione o di incarichi di Amministrazione in società non partecipate dall'AC, che risultino titolari nei confronti dell'AC medesimo di uno dei rapporti contrattuali di cui al comma precedente.
6. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato, dei requisiti di eleggibilità e conferibilità, comporta la decadenza dalla carica. Il candidato ad una carica elettiva o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale comunicazione al Presidente dell'AC dell'esistenza o sopravvenienza di una causa di decadenza dall'incarico, ai fini dell'adozione di ogni conseguente determinazione o provvedimento.

ART.9
(Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo dell'AC è composto da un numero di membri non superiore a cinque che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.

ART 9bis
(Adempimenti preliminari all'indizione delle elezioni)

1. Prima dell'adozione della delibera di indizione delle elezioni di cui al successivo articolo 10, il Consiglio Direttivo assume un atto ricognitivo, ai sensi dello Statuto, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, nella misura fissata dall'Assemblea dell'ACI.

2. Qualora i Soci appartenenti alle tipologie speciali non raggiungano, nel loro complesso, la percentuale di cui al comma 1), la procedura elettorale si svolge secondo la prassi ordinaria e i suddetti Soci esprimono il proprio voto alla stregua dei Soci ordinari.
3. Nel caso di raggiungimento della soglia minima di rappresentatività di cui al comma 1), i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo scegliendolo tra i Soci appartenenti alle tipologie speciali, ed esprimono il proprio voto secondo specifiche modalità operative indicate nei successivi articoli.
4. Ai fini della presentazione delle relative candidature dei Soci, vengono predisposti presso l'AC l'elenco dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e l'elenco dei soci ordinari in essere alla data dell'assunzione della delibera di indizione delle elezioni.

ART.10
(Modalità di indizione delle elezioni)

1. Il Consiglio Direttivo adotta la delibera di indizione delle elezioni che deve contenere, oltre a quanto previsto dallo Statuto, l'indicazione del numero dei seggi elettorali, dell'orario delle votazioni, nonché la composizione del Collegio degli Scrutatori e, ove siano previsti più seggi elettorali, la composizione dei singoli Collegi e del Collegio centrale. Tale delibera deve altresì contenere l'indicazione del termine per la presentazione delle liste da parte dei soci e delle candidature, che non può comunque essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 3. La delibera deve inoltre recare la nomina della Commissione per le decisioni circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature, di cui al successivo art.12.
2. Ove i soci appartenenti alle tipologie speciali raggiungano, nel loro complesso, la percentuale minima di rappresentatività fissata dall'Assemblea dell'ACI, la delibera di indizione deve contenere, oltre alle ordinarie indicazioni del comma 1, anche la specifica che i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C. Nella stessa delibera va inoltre specificato che il termine fissato per la presentazione da parte dei Soci ordinari delle liste di candidati si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.
3. La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata non prima di 120 giorni dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e va resa nota, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di adozione, mediante affissione nell'albo sociale ai sensi della normativa vigente, pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale e sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 10bis
(Presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo uscente ha facoltà di predisporre una lista orientativa di candidati di soci ordinari che può comprendere, oltre i nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti da eleggere da parte dei soci ordinari, i nominativi di altri candidati in numero non superiore a quelli da eleggere con le stesse modalità descritte al successivo punto 2.
2. I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste di candidati contenenti un numero di candidati che, per ogni lista, non sia superiore a quello dei Consiglieri da eleggere tra i soci ordinari.
3. Tali liste devono essere:

- presentate da un numero di Soci non inferiore all' 3% del totale. Ove tale percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 500, la lista si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 500 Soci;
 - sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori e portare l'indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori;
 - accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati e dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconfiribilità previste dalla legge, dallo Statuto dell'ACI e dal presente regolamento;
 - consegnate, in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'AC o ad un suo delegato, da tre dei Soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. Le stesse liste devono essere accompagnate da una dichiarazione degli stessi presentatori.
4. Possono sottoscrivere la lista elettorale i Soci che siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di socio alla data di sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione medesima.
 5. La percentuale dei Soci sottoscrittori di cui al precedente punto 3 del presente articolo, per la presentazione delle liste di candidati Soci ordinari deve essere calcolata scomputando il numero di Soci appartenenti alle categorie speciali, qualora detto numero raggiunga la percentuale minima di rappresentatività prevista dall'art. 9/bis.
 6. I soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di Soci presentatori, più liste elettorali, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. Non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali, pena la nullità delle relative candidature..

ART. 11

(Presentazione delle candidature per l'elezione in seno al Consiglio Direttivo del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali)

1. Nell'ipotesi di raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività di cui al precedente art. 9/bis, i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto di eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo e le liste orientative dei Soci ordinari devono prevedere un candidato in meno rispetto al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere.
2. Il Consiglio Direttivo può presentare anche una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, scegliendo il relativo nominativo tra i Soci appartenenti alle tipologie speciali.
3. I Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, scegliendone il nominativo tra i Soci suddetti.
4. In ogni caso, le candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali devono essere presentate da un numero di soci non inferiore al 3% del totale dei Soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali e, ove tale percentuale sia inferiore a 10 unità da almeno un numero di soci equivalente a 10; qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di soci superiore a 50, la candidatura si intende regolarmente presentata se sottoscritta da 50 o più Soci derogando così il criterio percentuale.

Le candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali di Soci devono, inoltre, essere:

- sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori e portare l'indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori;

- accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati e dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo Statuto dell'ACI e dal presente Regolamento;
- consegnate in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'AC o ad un suo delegato, da almeno un Socio presentatore con contestuale esibizione della tessera sociale;
- essere accompagnate dalla dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori; in caso di presentazione della candidatura da parte del Consiglio Direttivo, la stessa va trasmessa dal Presidente dell'AC al Direttore del medesimo AC.

Possono sottoscrivere la candidatura elettorale i Soci che siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di socio alla data di sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione medesima.

5. I soci appartenenti alle categorie speciali non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di Soci presentatori, più candidature, pena la nullità delle candidature stesse.
6. Nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna candidatura valida per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, il posto in seno al Consiglio Direttivo rimane vacante.

ART.12

(Decisioni circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature)

1. Le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali) sono di competenza di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo, incaricata di assumere decisioni in materia di ammissibilità delle liste presentate. Tale Commissione è composta da tre membri che non siano candidati in liste elettorali ovvero che non abbiano sottoscritto le stesse in qualità di Soci presentatori.
2. Ultimate le operazioni di propria competenza, la Commissione dichiara le liste e le candidature ammesse e stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza del Direttore dell' AC, il relativo numero progressivo d'ordine.

ART. 12 bis

(Pubblicazione delle liste e delle candidature)

1. Le liste e le candidature presentate dal Consiglio Direttivo e dai Soci sono esposte nell'albo sociale dell'AC, con l'indicazione dei rispettivi presentatori e, nel caso si tratti di Consiglieri uscenti, con l'indicazione, accanto al nome, di tale qualifica.
2. La pubblicazione dovrà essere disposta almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni e proseguire sino alla conclusione delle operazioni elettorali.
3. Della pubblicazione è data comunicazione su un quotidiano tra i più diffusi a livello locale e sul sito istituzionale dell'AC.

ART.13

(Modalità di votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo)

1. Qualora l'Assemblea proceda all'elezione del Consiglio Direttivo, i seggi elettorali devono essere aperti per non meno di quattro ore consecutive. Ciascun Socio (sia ordinario che appartenente alle tipologie speciali) vota su apposita scheda, contrassegnata dalla firma o dalla sigla, di

almeno due componenti il Collegio degli Scrutatori. La scheda priva di almeno due firme o sigle di componenti dello stesso Collegio è nulla.

2. La scheda di votazione deve contenere, per i soci ordinari, i nominativi dei candidati elencati in ordine alfabetico di tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta da un numero d'ordine progressivo, preceduti da un quadratino per l'indicazione del voto. Per i candidati "Consiglieri uscenti" potrà essere indicata, accanto al nome, tale qualifica.

3. Ai soci appartenenti alle tipologie speciali viene, invece, consegnata una scheda di colore diverso recante l'intestazione "scheda di votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Venezia di un rappresentante dei Soci con tessera speciale" ai sensi dello Statuto ACI.

La scheda di votazione deve, altresì, contenere secondo l'ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati a rappresentare i soci con tessera speciale ai sensi dell'art.10 bis., ammessi.

Il nominativo di ciascun candidato è preceduto da un apposito riquadro per l'espressione del voto.

4. Il voto è personale e segreto.

I Soci ordinari possono esprimere il proprio voto:

- per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della lista stessa;
- apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati, anche appartenenti a liste diverse;
- I soci appartenenti alle tipologie speciali possono esprimere il proprio voto apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della sola scheda elettorale riservata alla elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali.

5. Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte o quanto altro possa rendere individuabile e riconoscibile l'elettore. Nelle votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è nullo il voto quando il totale dei voti di preferenza sia superiore al numero dei Consiglieri da eleggere da parte dei Soci ordinari, ovvero quando il voto espresso produca incertezza sull'identità del candidato votato.

Nel caso del voto da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali è nulla la scheda che riporta più di una preferenza.

6. A conclusione delle operazioni di voto, il Collegio degli Scrutatori predispone apposito verbale, con l'indicazione della composizione del seggio, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, del numero delle astensioni, del numero dei voti riportati da ciascun candidato nonché di ogni altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. Il verbale di scrutinio è trasmesso al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede alla proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea. In caso di più seggi, il Presidente del Collegio centrale degli scrutatori, sulla base dei verbali trasmessi dagli scrutatori dei vari seggi, provvede a sommare i risultati parziali e a predisporre un verbale unico riportante i risultati definitivi di voto, che trasmette al Presidente dell'Assemblea, ai fini della proclamazione degli eletti.

7. Sono dichiarati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato con maggior anzianità nella gestione dell'Ente ovvero di Enti comparabili.

ART. 14

(Modalità di votazione per l'elezione dei Revisori dei Conti)

1. Le norme di cui agli articoli precedenti, avuto riguardo alle sole norme inerenti la presentazione di liste e l'elezione dei soci ordinari, si applicano anche per la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione dei due Revisori dei Conti effettivi da parte dell'assemblea.
2. Tale elezione può essere effettuata contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo.
3. Qualora si verificano vacanze tra i componenti effettivi si procede al reintegro dei componenti supplenti che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

ART.15
(Insediamento del Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del verbale di scrutinio di cui all'art.5, comma 2, contenente la proclamazione degli eletti.
2. Nell'adunanza del nuovo Consiglio Direttivo, la Presidenza è assunta dal componente che abbia rivestito in precedenza la carica di Presidente per più tempo o, subordinatamente, di Vice Presidente. In mancanza di tali condizioni, la Presidenza è assunta dal componente più anziano.
3. Colui che assume la Presidenza nell'adunanza di cui al comma precedente pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente la quale avviene per scrutinio segreto.

ART.16
(Insediamento del Collegio dei Revisori - Nomina del Presidente)

1. Il Presidente del nuovo Consiglio Direttivo, entro otto giorni dall'insediamento, convoca i due revisori effettivi eletti dall'Assemblea ed il revisore effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali eleggono a scrutinio segreto il Presidente del Collegio.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo prende atto della nomina del Presidente ed insedia il Collegio dei Revisori.

TITOLO III
DEL REFERENDUM

ART.17
(Votazioni)

1. Il Consiglio Direttivo può disporre che i Soci esprimano il proprio voto su qualsiasi argomento per corrispondenza, mediante referendum, ai sensi dello Statuto. In caso di elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, per la presentazione delle liste e delle candidature, valgono le norme indicate nei precedenti articoli 10bis e 11.
Con la deliberazione di indizione del Referendum, il Consiglio Direttivo designa il Notaio incaricato delle relative operazioni e nomina il Collegio degli Scrutatori, composto dallo stesso Notaio e da due Soci designati dal Consiglio Direttivo,- nonché dal Direttore dell'AC, o da un suo delegato, con funzioni di segretario.
In caso di referendum, l'avviso di convocazione previsto dallo Statuto, deve indicare espressamente che l'Assemblea si tiene sia per corrispondenza che in forma ordinaria. Quest'ultima deve tenersi non prima di 3 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la restituzione delle schede per corrispondenza.

ART. 18

(Modalità elettorali)

1. Ai Soci ordinari e ai soci appartenenti alle tipologie speciali che risultino tali alla data prevista dal precedente art.4, comma 1, sono spediti, a mezzo di posta ordinaria, a cura del Notaio designato, che risulterà mittente, l'ordine del giorno e le schede di votazione. Di tale operazione il Notaio redige apposito verbale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, sono consegnati al Notaio gli elenchi ufficiali e distinti dei soci ordinari e dei soci appartenenti alle tipologie speciali dell'AC aventi facoltà di voto, numerato in ordine progressivo.
3. La scheda per il voto epistolare, debitamente gommata per assicurarne la chiusura e la segretezza del voto, è munita di un tagliando staccabile che riporta il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun Socio. La scheda di voto per corrispondenza deve prevedere uno spazio in bianco da compilarsi a cura dello stesso Socio all'atto della manifestazione del voto per l'indicazione delle proprie generalità.
4. La scheda, timbrata dal Notaio, deve contenere le istruzioni per la votazione e deve riportare il luogo, la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea in forma ordinaria, nonché l'indicazione del termine entro il quale il voto per corrispondenza dovrà pervenire all'indirizzo del Notaio, con l'avvertenza che le schede pervenute successivamente saranno annullate. Sulle schede per corrispondenza non sono apposte le sigle di componenti il Collegio degli Scrutatori.
5. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, la scheda deve altresì contenere l'indicazione di tutte le liste presentate.
6. Il Socio, dopo aver espresso il proprio voto, secondo le diverse esigenze del tipo di consultazione, ed aver compilato con le proprie generalità l'apposito spazio bianco riportato sul tagliando annesso alla scheda, richiude la scheda utilizzando il bordo gommato e la invia esclusivamente per posta ordinaria, con affrancatura a carico dell'AC, presso il recapito del Notaio.
7. Si considera come non espresso il voto qualora le schede, pur pervenute nei termini, risultino manomesse o prive del tagliando numerato ovvero quando le generalità del Socio riportate nell'apposito tagliando della scheda siano difformi da quelle corrispondenti al numero d'ordine progressivo attribuito allo stesso Socio nell'elenco di cui al comma 2. Restano ferme tutte le condizioni di nullità previste nell'art. 13 comma 5.

ART.19

(Modalità inerenti il voto per corrispondenza)

1. Scaduto il termine entro il quale le schede di votazione risultano validamente pervenute al Notaio, lo stesso stacca i tagliandi numerati assicurandone la conservazione e redige apposito verbale nel quale attesta il numero delle schede pervenute e di quelle restituite nei termini.
2. Sulla base di detto verbale e del riscontro tra gli elenchi dei Soci ed i tagliandi numerati, conservati dal Notaio, il Collegio degli Scrutatori predispone l'elenco nominativo dei Soci che hanno espresso il voto tramite referendum. Il Collegio degli Scrutatori assicura altresì la conservazione delle schede, debitamente chiuse, fino alla data dell'Assemblea.
3. Nel giorno dell'Assemblea, le schede per corrispondenza vengono trasportate, a cura del Collegio degli Scrutatori, nel luogo ove si tiene l'Assemblea stessa ed ivi conservate sino al completamento delle operazioni di voto, all'esito delle quali le stesse sono unite alle altre e se ne procede allo spoglio.

4. All'Assemblea convocata contestualmente al referendum, sono ammessi a votare, esclusivamente per scrutinio segreto, i Soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il proprio voto per corrispondenza. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
5. Il Collegio degli Scrutatori verifica, sulla base dell'elenco di cui al comma 2, che i Soci che hanno espresso il voto per referendum non si presentino per votare una seconda volta. Effettuate le opportune verifiche, il Collegio degli Scrutatori, previa esibizione della tessera sociale in corso di validità, consegna ai Soci che non abbiano già votato per referendum, la scheda elettorale identica a quella già inviata per posta, priva del tagliando numerato.

ART.20
(Spoglio delle schede)

1. Chiuse le votazioni, il Collegio degli Scrutatori procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede votate nell'Assemblea, nonché di quelle pervenute per posta.
2. Qualora, a causa dell'ora tarda, il Collegio degli Scrutatori ravvisi l'opportunità di iniziare o proseguire lo spoglio anche in un giorno successivo, si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 5 commi, 5 e 6.
3. Delle operazioni di voto è redatto un verbale che, oltre a quanto previsto dall'art.5, comma 2, deve indicare il numero complessivo dei votanti, ripartiti tra voti espressi per referendum e voti espressi in Assemblea, il numero delle schede valide, di quelle nulle o bianche, il numero dei voti riportato da ciascun candidato, il risultato finale delle votazioni nonché ogni altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, il verbale di scrutinio deve inoltre contenere la proclamazione degli eletti.
4. Il verbale deve essere trasmesso senza indugio dal Segretario del Collegio degli Scrutatori al Presidente dell'Assemblea al fine di provvedere alla conseguente proclamazione degli eletti dandone atto nel verbale di Assemblea.

ART.21
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo III, si osservano per il referendum, in quanto applicabili, le norme contenute nel Titolo I.

ART.22
(Entrata in vigore del presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI, ai sensi dello Statuto.
2. Le norme relative saranno portate a conoscenza di tutti i Soci mediante affissione nell'albo sociale e nel sito istituzionale dell'AC.
3. Eventuali successive modifiche dovranno essere approvate ai sensi dello Statuto e portate a conoscenza dei Soci con le stesse modalità.